

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XCV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

## INDICE

|  | PAG.     |
|--|----------|
| <b>Congedi:</b>  |          |
| PRESIDENTE . . . . .   | 817      |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>                               |          |
| Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359) . . . . .        | 817      |
| PRESIDENTE . . . . .   | 817, 819 |
| MARENGHI, <i>Relatore</i> . . . . .  | 817, 819 |
| GRAZIOSI . . . . .   | 818      |
| CHIARINI . . . . .   | 818      |
| AIMI . . . . .   | 818      |
| PAVAN . . . . .  | 819      |
| MARILLI . . . . .  | 819      |
| PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . . | 820      |

**La seduta comincia alle 9.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fina.

**Seguito della discussione del disegno di legge:****Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, a seguito delle difficoltà emerse nel corso della discussione, che si è svolta nelle sedute del 5, 7 e 14 febbraio, è stato nominato un Comitato ristretto con l'incarico di studiare il disegno di legge nei suoi aspetti tecnico-legislativi.

Prego l'onorevole Marenghi, relatore, di illustrare le conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato ristretto.

MARENGHI, *Relatore*. Innanzitutto il Comitato ristretto, date le lacune e le incertezze della attuale legislazione (già messe in rilievo nella relazione da me svolta) in questa materia, si è pronunciato in senso favorevole ad una semplificazione del testo del disegno di legge.

Il Comitato ristretto non ha fatto osservazioni molto importanti sui primi tre articoli del provvedimento. Ma un'ampia discussione si è invece svolta circa le autorizzazioni.

L'attuale testo del disegno di legge prevede una autorizzazione prefettizia per produrre a scopo di vendita dei mangimi semplici di origine animale; prevede poi una autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per produrre a scopo di vendita integratori per la alimentazione del bestiame.

Questa autorizzazione è sottoposta al parere di una numerosa commissione verso la quale il Comitato ristretto si è pronunciato criticamente, considerandola troppo numerosa e « burocratica » per il compito affidatole.

Il Comitato ristretto si è orientato nel senso di lasciare libera la produzione e il commer-

cio dei mangimi, richiedendo l'autorizzazione preventiva soltanto per gli integratori ed i mangimi integrati.

Quanto alle sanzioni, poi, il Comitato ristretto si è pronunciato a maggioranza in senso favorevole alle gravi sanzioni previste dal disegno di legge. È però stato fatto presente che poco tempo fa la Commissione ha approvato un disegno di legge relativo alle modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del relativo regolamento di esecuzione, che si riferiscono, appunto, alle sanzioni pecuniarie disposte per la repressione delle frodi, inasprendole severamente. Ed è stata fatta valere la considerazione che ci si potrebbe rimettere a questo provvedimento, approvato recentemente, a meno che non si ravvisi, in questo settore, la necessità di sanzioni ancora più rigorose.

In conclusione, lo ripeto per chiarezza, il Comitato ristretto vorrebbe limitare l'autorizzazione ai soli integratori, mantenendo l'apposita commissione di cui all'articolo 9, che dovrebbe però essere semplificata riducendone il numero dei membri, escludendone il rappresentante di qualche ministero ed aggiungendovi qualche tecnico od esperto. Ciò esposto, non resta, al relatore, che sollecitare l'approvazione del provvedimento.

GRAZIOSI. Innanzitutto una osservazione sulla competenza della Commissione Agricoltura. In sede di parere su questo disegno di legge fu osservato, da parte di qualche membro della Commissione Industria, che questa materia, in quanto si riferiva ad una certa disciplina industriale, ricadeva nella sua competenza primaria.

Io stesso, in quanto relatore, sostenni, invece, la competenza primaria della Commissione Agricoltura, ma vorrei che il parere espresso dalla Commissione Industria fosse seguito.

Ora, per quanto riguarda le autorizzazioni, la Commissione Industria non insiste sulla autorizzazione preventiva degli organi centrali ma vuole, in ogni caso, un'autorizzazione periferica, prefettizia.

Se invece ci si orientasse in senso favorevole all'autorizzazione provinciale solo per determinati mangimi, come mi pare si stia verificando, si farebbe un passo indietro rispetto alla legislazione attuale dato che oggi, per avviare alla produzione una fabbrica di mangimi occorre una autorizzazione prefettizia, concessa dopo una visita del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario e del rappresentante del Ministero del lavoro.

Concordo in pieno, poi, sulla necessità di autorizzazione preventiva per la fabbricazione di integratori, poiché si tratta di medicinali che debbono essere trasformati in sostanze non più terapeutiche come succede, per esempio, quando si miscela della farina di soia con la penicillina. Trattandosi di materia medicinale che viene in tal modo destinata accertamente ad un diverso scopo, risulta evidente la necessità dell'autorizzazione; anche in questo caso, però, sostengo che l'autorizzazione deve essere periferica, pur riconoscendo la necessità, al centro, di una commissione di controllo, che sia però molto ridotta.

CHIARINI. Quanto detto dal collega GRAZIOSI mi esime dall'espore moltissimi rilievi. Mi permetterò quindi solo delle semplicissime osservazioni per dimostrare la necessità della autorizzazione non soltanto per dare un buon mangime al bestiame ma anche per non danneggiare il prodotto caseario.

Innanzitutto, occorre osservare che vi sono due fonti di produzione dei mangimi: la prima è quella della fabbricazione dei mangimi in seno alla famiglia o all'azienda; è questa una fabbricazione che rimane libera come è libera la vendita del latte talvolta non sano e comunque adoperato dai caseifici con risultati negativi per il prodotto.

Questa fonte di produzione dovrebbe pertanto essere disciplinata. La seconda fonte di produzione è rappresentata dall'industria vera e propria — e valgono anche qui le considerazioni fatte sopra — giacché si tratta di una materia molto importante e lo si vede specialmente nell'allevamento del pollame, perché la quantità della carne è strettamente collegata alla composizione del mangime.

Per questi motivi sono i produttori più seri a volere questa legge; sono i caseifici sociali che la chiedono, specie di fronte alle malattie da cui sono affette le nostre vacche in Valle Padana.

L'ultima volta che presi la parola in argomento, in Assemblea, auspica che il disegno di legge fosse esaminato alla luce delle leggi vigenti in altri Stati. Per esempio, in Austria abbiamo la legge 20 maggio 1952, n. 97, che impone una autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei mangimi e in virtù della quale il produttore deve dichiarare la quantità e la qualità degli antibiotici che sono immessi nei mangimi stessi; e leggi analoghe abbiamo in Belgio, in Svizzera, in Germania, in Olanda, in Scandinavia, mentre anche in Francia si sta elaborando una disciplina nel settore.

AIMI. Ritengo che il parere della Commissione Giustizia non possa essere accolto nella

sua attuale formulazione, anche se riconosco che una certa riduzione del peso e della burocraticità delle autorizzazioni previste dal disegno di legge debba essere operata.

Condivido, in linea di massima, l'impostazione del Comitato ristretto, nel senso che pare anche a me necessario riportare le autorizzazioni il più possibile in provincia, salvo il parere dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità per quanto riguarda gli integratori.

Inoltre, siccome la legislazione vigente non copre tutte le ipotesi coperte dal presente disegno di legge, esso rappresenta un ampliamento nei controlli e nella vigilanza, resosi necessario per la situazione che si era venuta a creare.

PAVAN. Condivido in parte il parere espresso dalla Commissione Giustizia per quanto concerne le autorizzazioni. Sono favorevole, poi, secondo quanto ha progettato il relatore, a risolvere la questione sul piano provinciale, anche perché non possono mancare, da parte degli organi ministeriali, le famose tabelle alle quali, naturalmente, gli organi provinciali debbono riferirsi per concedere le loro autorizzazioni.

Il mio favore alle autorizzazioni periferiche è anche motivato dalla preoccupazione che, altrimenti, si scoraggerebbe l'iniziativa privata, costretta a percorrere tutta una catena burocratica.

Per questi stessi motivi accetto le osservazioni critiche espresse sulla composizione della Commissione di cui all'articolo 9, che è troppa macchinosa, troppo rappresentativa di organismi ministeriali e troppo carente in fatto di rappresentanza di istituti zootechnici universitari e di altri organi tecnici.

PRESIDENTE. Riferendomi in particolare alle osservazioni dell'onorevole Chiarini mi domando che cosa debba garantire l'autorizzazione: se soltanto l'osservanza di certe norme igienico-sanitarie o anche il dosaggio dei prodotti che compongono i mangimi. Sta di fatto, per esempio, che un produttore potrebbe anche fare un uso improprio dei mangimi non dal punto di vista, ripeto, igienico-sanitario, ma dal punto di vista delle rese qualitative del prodotto. Ma questo attiene, mi pare, alla sua organizzazione commerciale ed ai suoi criteri di produzione e di interpretazione delle esigenze del mercato.

MARILLI. La questione fondamentale, mi pare, è quella delle autorizzazioni. Ritengo che, in generale, dovremmo ridurle al massimo e lasciare ai fabbricanti, produttori e venditori di mangimi quella stessa libertà che

vi è per chi produce « mangimi » per l'uomo e, in certa misura, anche medicinali.

Per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione di mangimi di origine animale e vegetale, non parlerei di autorizzazione ma di nulla osta da rilasciarsi dopo aver constatato le condizioni igieniche dello stabilimento.

Quando ci siamo garantiti nei riguardi delle condizioni igieniche mi pare che basti; l'attrezzatura tecnica, più o meno moderna ed adeguata, interessa il fabbricante o il produttore, se vuol vincere la concorrenza.

Per quanto riguarda i mangimi composti la competenza deve essere sottratta agli organi ministeriali e riportata in sede provinciale e le autorizzazioni devono essere convertite in nulla osta.

Per gli integratori, ritengo inutile l'articolo 6 poiché a me pare sufficiente la disciplina prevista dall'articolo 5. Se mai l'articolo 6 può essere valido per quanto riguarda i singoli integratori.

Concludendo, non creerei ostacoli per nessuno ma sarei cauto per quanto riguarda i singoli integratori.

Tuttavia ritengo si possa fare a meno delle macchinose Commissioni in quanto vi sono gli organi ministeriali che debbono provvedere, e sarà previsto nel regolamento quali debbano essere le caratteristiche degli integratori in generale.

Basterà fissare che per gli integratori è necessaria l'autorizzazione dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità il quale dovrebbe concederla di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Quello che dovremmo curare in modo particolare, per i mangimi composti e integrati, è il controllo sulla rispondenza tra il vero contenuto dei mangimi e i contenuti indicati dal produttore.

L'analisi corrispondente deve essere fatta da istituti universitari o autorizzati.

Confesso per parte mia che avrei fatto o meno anche della autorizzazione ministeriale per gli integratori; la ammetto per non creare ostacoli all'approvazione della legge.

MARENGHI, *Relatore*. Mi corre l'obbligo di chiarire al Presidente Germani che il controllo implicito nell'autorizzazione si riferisce ai requisiti tecnico-igienici degli impianti ed all'adeguatezza delle attrezzature.

Quanto agli integratori, il controllo dell'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità si riferirà anche alla composizione e al dosaggio, trattandosi di medicinali.

PRESIDENTE. Mi pare sia stato chiarito che vi sono due posizioni diverse: produzione dei mangimi in generale e fabbricazione

dei mangimi integrati e degli integratori. Per la fabbricazione dei mangimi integrati e degli integratori si dice che, essendo necessario un parere tecnico e sanitario, è necessaria l'autorizzazione o il benestare preventivo sul prodotto, non sulla idoneità della fabbrica. A mio parere ciò che costituisce una difficoltà nei riguardi della Commissione giustizia è l'autorizzazione preventiva, cioè il giudizio sulla idoneità della fabbrica a produrre, mentre il giudizio preventivo sul prodotto si rende necessario, trattandosi di una questione a carattere sanitario. Piuttosto, si è detto che oggi, per far funzionare un impianto di produzione di mangimi anche animali e composti, è necessaria una qualche licenza da parte della autorità amministrativa, vorrei sapere, anche per esserne informato, dall'onorevole rappresentante del Governo, se ciò è vero e di che cosa con esattezza si tratta.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Vigé oggi l'obbligo della visita dei vigili del fuoco e dell'ufficio di igiene. Si tratta di una autorizzazione preventiva che occorre per tutti gli stabilimenti, a qualsiasi tipo di industria servano. Ed in questo modo ho risposto ad una domanda del Presidente. Quanto all'altra domanda, sulla finalità delle autorizzazioni, credo che anche qui il Governo abbia una precisazione da fare.

Il Ministero dell'agricoltura, nel proporre in questo disegno di legge l'autorizzazione preventiva, ha inteso soprattutto soddisfare la necessità di conoscere tutti gli stabilimenti che intendono produrre mangimi e ciò a fini di carattere statistico, in modo che un eventuale controllo possa essere effettuato con maggiore cognizione di causa, specie per quanto riguarda i mangimi composti.

Per il resto, mi pare ci sia una concordanza di vedute per quanto riguarda la necessità di snellire la parte relativa alle autorizzazioni che, salvo che per gli integratori, potrebbero consistere in autorizzazioni prefettizie, se non addirittura in nulla-osta rilasciati quando, avuta conoscenza del sorgere di uno di questi stabilimenti, si riconosca che esso risponde ai requisiti tecnici e igienici richiesti.

Devo rilevare che la dizione dell'articolo 6 per quanto riguarda gli integratori, e la dizione dell'articolo 7, sempre per quanto riguarda lo stesso argomento, sono concorrenti e suscitano, pertanto, una certa confusione.

Si rende necessario, quindi, trovare una forma più chiara. Non v'è dubbio, a mio avviso, che la fabbricazione di ogni singolo integratore è cosa molto importante per cui è indispensabile sentire la Commissione centrale. Pare vi siano degli integratori che vengono introdotti nel mangime dei polli e che sviluppano addirittura sostanze cancerogene. È per questo che l'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità ha cercato di avocare a sé la competenza di questo esame.

Considerato, in tal modo, che le questioni proposte non escludono, nessuna, una possibilità di equa soluzione, raccomando ancora alla Commissione la sollecita approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. -La Commissione agricoltura, riassumendo, è in linea di massima favorevole al mantenimento di una autorizzazione preventiva per quel che si riferisce alla fabbricazione di ogni singolo integratore; viceversa, per quello che si riferisce alla apertura, funzionamento ed attività delle fabbriche e degli stabilimenti di produzione, ritiene non sia necessaria una autorizzazione preventiva, ma, se mai, un nulla-osta da concedersi da parte delle autorità provinciali.

Per quanto si riferisce agli integratori, resta da stabilire se siano sufficienti, per il controllo, gli organi ministeriali attuali o se occorre una commissione. È cosa, questa, da studiare. Do mandato, pertanto, al Comitato ristretto, di elaborare gli opportuni emendamenti al disegno di legge.

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI